

**VERBALE N. 72**

RIUNIONE DEL 22 OTTOBRE 2002

Il giorno 22 ottobre 2002 - alle ore 10,00 - si svolge in Roma, via Cristoforo Colombo 44, presso il Servizio A.T.I.-R.I.B.O. del Ministero dell'Ambiente la riunione del Comitato di coordinamento con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Informativa del Presidente.
2. Adempimenti art. 3 del protocollo di intesa del 30 marzo 1996. Riscontro a nota del Ministero delle attività produttive n. 1.016.448/PT dell'11.10.2002 circa lo svincolo dei decimi trattenuti a garanzia sui SAL.

3. Varie ed eventuali

**Sono presenti:**

Dr. Mario DE GAETANO  
Dr. Gianfranco MASCAZZINI  
Dr. Vincenzo MOSSETTI  
Dr. Antonio SERPICO  
Ing. Vincenzo STRINO

Per la Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento è presente l'arch. Gemma Gigli che redige il verbale.

In apertura di riunione viene ratificato il verbale n. 71 del 15 luglio 2002.

Il **Presidente** dopo un breve saluto passa all'esame del punto 1. all'o.d.g.

**1. Informativa del Presidente.**

Il **Presidente** che ricorda che nella precedente riunione il Comitato si pronunciò negativamente sulla documentazione inviata dalla Bagnoli S.p.A. con nota 187/NC pervenuta al Comitato il 28 giugno 2002 - prot. CB/42/02 - concernente il contributo a carico dell'IRI. Gli atti susseguenti posti in essere dal Presidente su mandato del Comitato sono:

- a) la nota CB/50/02 del 19 luglio 2002 con la quale è stata data informazione agli aventi causa della determinazione del Comitato, nota allegata sotto la lettera sub A del presente verbale di cui fa parte integrante;
- b) viene notificato in data 1° agosto 2002 pervenuto al Comitato 5 agosto 2002, un “ATTO DI INVITO E DIFFIDA” dello Studio Avv. Magri di Napoli con il quale da parte della Bagnoli S.p.a. si invita il Ministero delle attività produttive a svincolare i decimi trattenuti a garanzia e si diffida il Comitato dall’agire in senso ostantivo. L’atto in parola è allegato sub B al presente verbale di cui fa parte integrante;
- c) in data 5 settembre 2002 il Ministero delle Attività Produttive richiede al Comitato un aggiornamento della posizione del Comitato nel presupposto che siano intervenuti atti o decisioni modificativi di quanto aveva formato oggetto della nota del 19 luglio;
- d) in data 13 settembre il Presidente del Comitato risponde al Ministero delle Attività Produttive che, tenuto conto dell’atto di invito e diffida, non vi erano ulteriori sviluppi rispetto alla situazione di cui alla nota del Comitato CB/50/02 del 19 luglio 2002.
- e) Le note del 5 settembre e del 13 settembre 2002 sono allegate sotto la lettera sub C al presente verbale e ne fanno parte integrante;
- f) il Ministero delle Attività Produttive con nota 1.016.315/PT trasmessa per conoscenza al Comitato il 28 settembre 2002 (Prot. CB/62/02), invita la Bagnoli S.p.A. a far pervenire idonea documentazione atta a dimostrare l’avvenuta erogazione del contributo IRI previsto dal Protocollo d’Intesa, documentazione che perviene al Ministero delle Attività Produttive ed al Comitato in data 11 ottobre; le note sono allegare sotto la lettera sub D al presente verbale e ne fanno parte integrante;
- g) Con fax in pari data n. 1.016.448/PT il Ministero chiede al Comitato il parere sulla documentazione fornita dalla Bagnoli S.p.a. di cui il Comitato è in possesso. La nota è allegata al presente verbale sotto la lettera E e ne fa parte integrante.

Prima di passare al punto 2. Dell’o.d.g., il **Presidente** conclude il punto 1. dell’o.d.g. con la richiesta, che l’intero **Comitato** fa propria rivolgendola al rappresentante del Ministero dell’Ambiente, di far pervenire al Comitato stesso una nota con cui formalmente venga trasmesso il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2002 con il quale il Comitato è stato confermato ai sensi dell’art. 18 della legge finanziaria 2002.

Su quest’ultimo argomento il dr. **Mascazzini** dà assicurazione che il Ministero provvederà – suo tramite – a quanto richiesto .

Si passa all’esame del punto 2. all’o.d.g.

**2. Adempimenti art. 3 del protocollo di intesa del 30 marzo 1996. Riscontro a nota del Ministero delle Attività Produttive n. 1.016.448/PT dell’11.10.2002 circa lo svincolo dei decimi trattenuti a garanzia sui SAL.**

Il **Presidente**, riallacciandosi alla precedente riunione del 15 luglio 2002 nella quale il dr. Mossetti aveva preannunciato un approfondimento del “parere” del prof. Sciarelli ed in relazione all’intervenuto “ATTO DI INVITO E DIFFIDA” notificato nell’interesse della Società Bagnoli S.p.A., invita il rappresentante del Comune ad esporre le proprie considerazioni.

Il dr. **Mossetti** conferma che sia lui sia la Ragioneria Generale e l’Avvocatura del Comune hanno esaminato nel merito approfonditamente i contenuti del parere sopra citato anche in relazione all’atto di diffida notificato pure al Comune di Napoli, contenuti che investono le clausole fondanti della scrittura privata sottoscritta dal Comune di Napoli e dalla Bagnoli S.p.A. per regolare i reciproci incumbenti all’atto del subentro del Comune nell’attività di bonifica.

Espone sull’argomento le seguenti considerazioni.

In relazione alla nota 1.016.448/PT con la quale il Ministero delle Attività Produttive richiede un parere al Comitato in merito ai chiarimenti forniti, con nota del 9.10.2002, n. 230/GM, dalla Bagnoli S.p.A. circa l’entità del finanziamento IRI, ritiene, in primo luogo necessario ribadire che l’ausilio del Comitato al Comune di Napoli per la valutazione delle rendicontazioni fornite dalla Bagnoli S.p.A. è stato accettato dalla Società stessa nel sottoscrivere la scrittura privata del 14.3.2002, con particolare riferimento all’art. 1, comma 2.

In secondo luogo, ritiene utile sottolineare come in detta nota, in realtà, la società Bagnoli non apporti alcun elemento nuovo rispetto a quelli precedentemente forniti e già valutati negativamente dal Comitato.

In proposito, il dott. Mossetti ritiene opportuno illustrare al Comitato le osservazioni già espresse in sede comunale in relazione ad un recente atto di invito e diffida (indirizzato anche al Ministero delle Attività produttive – Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese – ed al Comitato di Coordinamento ed Alta Sorveglianza ex lege 582/96) notificato al Comune di Napoli in data 31 luglio 2002 dall’avv. Ennio Magri, in nome e per conto della Bagnoli S.p.A.; con tale atto l’avv. Magri:

1) diffida il Comune di Napoli (insieme al citato Comitato di Coordinamento) dal “compiere qualsiasi iniziativa volta ad impedire il legittimo incasso, da parte della Bagnoli S.p.A., delle somme di sua spettanza trattenute a garanzia senza titolo, avendo già fideiussione in sue mani, dal Ministero per le Attività Produttive”;

2) invita il Comune di Napoli, in particolare, ad interpretare secondo buona fede l’art. 1, ultimo comma del contratto sottoscritto il 14.03.2002, in quanto, a giudizio dell’avv. Magri, la dizione “in presenza dei presupposti di legge” si riferisce chiaramente “alle condizioni necessarie per la liberazione dei decimi di garanzia (ad esempio completamento dei lavori o polizza fideiussoria sostitutiva) e non certo a garanzia di pretesi crediti del Comune di Napoli che nulla hanno a che vedere con la quantità o qualità della bonifica realizzata”.

In proposito va richiamato, innanzitutto, il testo dell’art. 114, comma 19, della legge 23.12.2000, n. 388, secondo cui: “...in considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell’area di Bagnoli, è attribuita facoltà al Comune di Napoli, entro il 31.12.2001, di acquisire la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica anche attraverso una società di trasformazione urbana. (...) Il Comune di Napoli, a seguito del trasferimento di proprietà, subentra nelle attività di bonifica attualmente gestite dalla società Bagnoli S.p.A. con il trasferimento dei

contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica; ...”.

Il contratto stipulato mediante scrittura privata in data 14 marzo 2002 fra il Comune di Napoli e la Bagnoli S.p.A., e nelle cui premesse è richiamato il testo dell'art. 114, comma 19, della legge 23.12.2000, n. 388, disciplina, nella sostanza, il subentro del Comune di Napoli alla Bagnoli S.p.A. nelle attività di bonifica e, a tale scopo: a) prevede un periodo di circa quattro mesi di custodia delle aree e prosecuzione della bonifica da parte della Bagnoli S.p.A.; b) stabilisce una data inderogabile (30.4.2002) entro la quale completare il subentro; c) indica le modalità di rendicontazione, da parte della Bagnoli S.p.A., delle attività svolte sia fino al 27.12.2001, sia fino al 30.4.2002, nonché dei finanziamenti utilizzati.

Quest'ultimo punto, in particolare, è disciplinato dall'articolo 1 del contratto che così recita: “Nel termine del 31.03.2002 la Società Bagnoli S.p.A. consegnerà al Comune di Napoli l'inventariazione descrittiva dello stato dei luoghi, nonché la rendicontazione e la collaudazione delle attività svolte sino al 27.12.2001 indicando anche quelle da svolgere, dei finanziamenti utilizzati e di quelli ancora eventualmente disponibili. Entro il 30.4.2002 il Comune di Napoli procederà alla verifica di tale rendicontazione, anche con l'ausilio degli organi di vigilanza e controllo previsti dall'art. 1, comma 4, del D.L. 486/1996, convertito con legge 582/1996, e successive integrazioni e modificazioni. Eventuali risorse rinvenienti dai finanziamenti per la bonifica previsti dalla legge 582/1996 che, alla data del 27.12.2001, risultassero ancora disponibili, saranno trasferite al Comune di Napoli. Il Comune riconosce che i decimi trattenuti dall'Amministrazione dello Stato sui SAL da 1 a 6 verranno liberati dall'Amministrazione stessa a favore della Bagnoli S.p.A. in presenza dei presupposti di legge”.

Dalla lettura di tale disposizione appare chiaro che la norma invocata nell'atto di diffida della Bagnoli S.p.A. e di cui si chiede l'interpretazione in buona fede, non è una norma a sé stante, ma è inserita in un contesto assai più ampio dove, se il Comune riconosce il diritto della Bagnoli S.p.A. a riscuotere, in presenza dei presupposti di legge, i decimi di garanzia, dall'altra la Bagnoli S.p.A. si impegna alla rendicontazione dell'attività svolta e dei finanziamenti utilizzati e riconosce il diritto del Comune di Napoli ad ottenere il trasferimento delle eventuali risorse rinvenienti dai finanziamenti che risultassero ancora disponibili.

In proposito, è utile richiamare le fonti che individuano i finanziamenti per la bonifica di Bagnoli e ne disciplinano l'erogazione:

a) protocollo d'intesa del 30 marzo 1996 sottoscritto presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, che fissa in 343.136 milioni di lire il costo della bonifica, stabilendo in 261.540 milioni di lire il finanziamento a carico dello Stato e in 81.596 milioni di lire quello a carico del gruppo IRI. Il protocollo, all'art. 4, prevede l'erogazione del contributo pubblico in 7 rate, collegate allo stato di avanzamento dei lavori, di cui 5 pari, ciascuna, al 15% del contributo pubblico, una (la sesta) pari al 20% e l'ultima pari al 5% del contributo. Il protocollo stabilisce, altresì, (art.3, comma 2) che “eventuali economie accertate in sede di collaudo finale dei lavori non saranno erogate all'IRI e saranno destinate alle operazioni di risanamento ambientale dell'area costiera adiacente al sito interessato dal predetto progetto da realizzarsi dagli organismi competenti”;

b) D.L. 20 settembre 1996, n. 486, art. 1, comma 3-bis: “Il 10 per cento dell'importo relativo a ciascuno stato di avanzamento di cui al comma 3 è conferito all'IRI al termine dei lavori di risanamento di cui al comma 1, successivamente alla notificazione della attestazione, effettuata dalla commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui al comma 4, relativa alla ultimazione dei lavori in conformità agli obiettivi di cui al comma 1”.

Da tali fonti appare chiaro che la bonifica di Bagnoli era finanziata dallo Stato solo per una parte; la parte residua, quantificata nel protocollo in lire 81.596 milioni, doveva essere messa a disposizione da parte dell'IRI.

Ciò significa che le eventuali risorse ancora disponibili, al cui trasferimento il Comune di Napoli ha diritto (in qualità di soggetto investito del completamento delle attività di bonifica), sono quelle ancora non utilizzate provenienti sia dal contributo statale, sia dai conferimenti IRI.

A tal proposito va ricordato che l'IRI, con nota n. 1503 del 23 luglio 2002, ha comunicato al Comune di Napoli di aver posto a disposizione della Bagnoli S.p.A. le risorse necessarie per la bonifica.

Quanto sopra esposto chiarisce il senso della norma contrattuale di cui alla scrittura privata del 14.03.2002: la Bagnoli S.p.A. doveva rendicontare l'attività svolta ed i finanziamenti utilizzati; la Bagnoli S.p.A. doveva mettere a disposizione del Comune di Napoli o di chi per esso eventuali risorse ancora disponibili, rinvenienti sia dal contributo statale, sia dalla quota di spettanza IRI; nessuna economia avrebbe potuto essere incamerata dalla Bagnoli S.p.A..

Il diritto della Bagnoli S.p.A. a riscuotere i decimi trattenuti a garanzia, proprio secondo una interpretazione della norma contrattuale secondo buona fede, risultava inevitabilmente condizionato, oltre che al completamento delle opere, anche alla dimostrazione dell'avvenuta completa erogazione dei finanziamenti previsti per la bonifica (sia la quota Stato, sia la quota IRI).

Tale dimostrazione, fino ad oggi, non è mai avvenuta in termini accettabili e perciò sia il Comune di Napoli, sia il Comitato di Coordinamento ed Alta Vigilanza hanno provveduto più volte a richiedere alla Bagnoli S.p.A. adeguata documentazione.

In assenza di tale dimostrazione, in particolare per quanto riguarda la quota IRI, non avrebbe alcun senso liberare i decimi trattenuti a garanzia; il diritto alla riscossione di tali decimi per un importo complessivo, fra l'altro, assai inferiore al finanziamento di competenza dell'IRI, è inevitabilmente collegato alla dimostrazione dell'effettiva messa a disposizione da parte dell'IRI della sua quota di finanziamento.

Si ritiene necessario, inoltre, segnalare che nel giugno 2002 è stato prodotto dalla Bagnoli S.p.A. un parere, rilasciato dal Prof. Dr. Sergio Sciarelli (Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese nell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"), sui fondi IRI apportati al finanziamento della bonifica dell'area di Bagnoli.

In tale parere il Prof. Sciarelli adotta due sistemi di ragionamento volti a dimostrare che l'entità delle risorse rinvenienti dai finanziamenti per la bonifica dell'area di Bagnoli, quale quota residua a carico dell'IRI da mettere a disposizione del Comune di Napoli, può essere quantificata in soli 579.981 euro.

In entrambi i sistemi di ragionamento si rinvencono passaggi che si prestano a chiavi di lettura diverse da quella prospettata.

In particolare, nella prima parte del parere, per dimostrare l'effettiva erogazione da parte dell'IRI della sua quota di finanziamento, si fa riferimento al totale dei costi sostenuti per la bonifica dal gruppo IRI (Bagnoli S.p.A. e società preesistenti) e documentati dai vari SAL.; l'effettiva erogazione della quota IRI risulterebbe per differenza, sottraendo dal totale dei costi sostenuti il finanziamento pubblico. Ma tale ragionamento è stato già respinto dal Comitato di Coordinamento ed Alta Vigilanza che, con apposita decisione comunicata alla Bagnoli S.p.A., ha chiesto una dimostrazione non per differenza, ma mediante documentazione degli effettivi versamenti operati dall'IRI.

Del resto, nel sistema legislativo e convenzionale sopra descritto, è evidente che una dimostrazione per differenza non è accettabile ai fini della rendicontazione dei finanziamenti atteso che: 1) una parte dei costi documentati nei SAL è calcolata in misura percentuale sul totale; 2) i SAL documentano esclusivamente i costi sostenuti, ma nulla dicono sulle eventuali entrate per alienazione di impianti e

materiali; 3) tutte le economie di gestione, ai sensi del protocollo d'intesa, vanno reinvestite nella bonifica. Sotto questo aspetto, l'art. 1, comma 1, della scrittura privata, chiede la "rendicontazione (...) dei finanziamenti utilizzati e di quelli ancora eventualmente disponibili" e non la rendicontazione dei costi. Quest'ultima, già contenuta nei SAL valutati da organi esterni, è sicuramente utile ma non esaustiva, per la rendicontazione delle attività svolte (pure richiesta dall'art. 1 della scrittura privata), ma non è sufficiente per la rendicontazione dei finanziamenti per la quale occorre, invece, acquisire e verificare la documentazione inerente le effettive erogazioni operate dall'IRI in funzione della bonifica.

Nella seconda parte del parere, il Prof. Sciarelli ritiene di poter dimostrare l'avvenuta erogazione dei finanziamenti di competenza dell'IRI ricostruendo gli apporti finanziari di quest'ultima alla Bagnoli S.p.A. Da tale ricostruzione risulterebbero apporti complessivi per 185.000 milioni di lire a fronte di un netto patrimoniale della Bagnoli S.p.A. al momento della chiusura della fase di bonifica di sua competenza (più esattamente alla data del 31 dicembre 2001) pari a circa 96.000 milioni di lire. Da ciò il Prof. Sciarelli ritiene dimostrata l'erogazione per l'intero della quota di finanziamento IRI in quanto la differenza fra il totale degli apporti ed il netto patrimoniale è certamente superiore alla quota IRI stabilita nel protocollo del 1996 ( $185.000 - 96.000 = 89.000 > 81.596$ ).

In realtà la ricostruzione prospettata dal Prof. Sciarelli genera alcune perplessità, in particolare sulle seguenti voci:

- a) costi sostenuti da società del gruppo IRI (ILVA S.p.A., Sidermontaggi S.p.A. e ICROT S.p.A.) che, antecedentemente all'inizio della attività della Bagnoli S.p.A., avevano operato la bonifica dei suoli in parola e che ammonterebbero a 45.791 milioni di lire;
- b) netto di conferimento delle tre menzionate società alla società Bagnoli S.p.A., risultante da perizia richiesta dal Tribunale di Napoli, che ammonta a 49.980 milioni di lire;
- c) ulteriore aumento del netto di conferimento di un ammontare pari a 30.000 milioni di lire, corrispondente alla voce passiva della perizia: fondo rischi;
- d) proventi finanziari della Bagnoli S.p.A. pari a 10.700 milioni di lire negli anni dal 1996 al 2001.

Per ciò che attiene alla voce sub a) i costi sostenuti dalle società del gruppo IRI, prima dell'inizio della attività da parte della Bagnoli S.p.A., non risultano dimostrati con alcuna documentazione contabile e, comunque, così come riportato a pag. 14 del parere del Prof. Sciarelli, gli stessi sembrerebbero già calcolati nel I SAL emesso dalla Bagnoli S.p.A. a fronte del quale avvenne il versamento della prima quota del contributo statale. Se così fosse tali costi non potrebbero essere utilizzati per determinare l'ammontare degli apporti IRI, se non per la parte non coperta dal contributo statale.

Per ciò che attiene alla voce sub b) va sottolineato che nella perizia il netto di conferimento del capitale delle 3 società preesistenti versato alla Bagnoli S.p.A. è pari alla differenza tra una parte attiva di lire 101.718 milioni e una passiva di lire 52.618 milioni. Nell'attivo è considerato il valore degli impianti dismessi da commercializzare, degli impianti dismessi da rottamare, dei ricambi da commercializzare, delle attrezzature siderurgiche da commercializzare e dei materiali vari di consumo, per un importo complessivo di lire 64.411 milioni; nulla viene detto nel parere del Prof. Sciarelli circa gli effettivi ricavi della commercializzazione o rottamazione di tali impianti e di tali materiali. E' il caso di sottolineare che, alla luce del protocollo d'intesa del 30 marzo 1996, l'eventuale esubero di tali ricavi, rispetto al valore di perizia, potrebbe essere preso in considerazione quale economia di gestione.

Per ciò che attiene alla voce sub c) la somma di 30.000 milioni di lire è stata registrata al passivo nella perizia del Tribunale di Napoli a presidio del rischio di svalutazione dell'attivo e, pertanto, non può essere rivendicata dall'IRI come autonomo contributo distinto dal netto di conferimento iniziale di 49.980 milioni di lire. Del resto, la corretta registrazione di tale voce da parte del perito, incaricato dal Tribunale di Napoli, trova conferma nel fatto che, dopo pochi anni dalla costituzione della società Bagnoli S.p.A., il capitale sociale della stessa, dagli originari 49.980 milioni di lire si era praticamente azzerato tanto da dover richiedere una ricapitalizzazione di 48.900 milioni di lire, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Per ciò che attiene alla voce sub d), in ultimo, va chiarito se ed in che misura i proventi finanziari indicati nel parere possano essere ricondotti alle erogazioni da parte del Ministero del Tesoro, a seguito della presentazione dei SAL, e consistere negli interessi maturati su tali somme; tali proventi, per la parte in cui fossero riconducibili alle somme erogate dal Ministero del Tesoro, risulterebbero, pertanto, quale economia di gestione da far rientrare nella somma da corrispondere al Comune di Napoli, quale sussistenza di fondi per il prosieguo della bonifica.

Il prospetto dell'apporto del Gruppo IRI all'attività della Bagnoli S.p.A., riportato a pag. 17 del parere, ed il ragionamento che ne consegue, si fondano, pertanto, su almeno 3 voci ( incremento del conferimento rami d'azienda ILVA, Sidermontaggi e ICROT - proventi finanziari periodo 1996-2001 - costi sostenuti da altre società del gruppo IRI a fronte della bonifica), per complessivi 86.491 milioni di lire, che appaiono non soltanto non documentate a sufficienza, ma, come prima illustrato, controvertibili. Di conseguenza, eliminando dette voci dal prospetto riportato a pag. 17 del parere, il totale delle risorse apportate dall'IRI alla Bagnoli S.p.A., potrebbe ridursi fino a 98.919 milioni di lire.

A fronte di tale importo, come dichiarato sempre a pag. 17 del parere, il bilancio della Bagnoli S.p.A. al 31 dicembre 2001, approvato dall'Assemblea dei soci il 20 giugno 2002, presenta un netto patrimoniale di lire 95.827.385.000 che, detratto dall'importo di cui sopra, riconduce l'effettivo apporto dell'IRI alla bonifica alla somma di lire 3.091.615.000 e ciò, a prescindere dalla possibile valutazione come economia di gestione dell'eventuale esubero, rispetto al valore di perizia, dei proventi derivanti dalla commercializzazione o rottamazione degli impianti e dei materiali vari di consumo.

Per tutto quanto sopra esposto, a fronte dell'atto di invito e diffida, si ritiene ancora sussistente e non soddisfatto il diritto del Comune di Napoli a ricevere la rendicontazione da parte della Bagnoli S.p.A. dei finanziamenti utilizzati e di quelli ancora disponibili, presupposto assolutamente indispensabile per lo svincolo delle somme trattenute a garanzia dal Ministero delle Attività Produttive.

Si apre un dibattito sulla impostazione data dal dr. Mossetti alla "concatenazione" giuridico - funzionale tra le condizioni poste nell'art. 1 della scrittura privata ed il fatto incontrovertibile che comunque la Bagnoli S.p.a. ha dimostrato che, a fronte di un contributo dello Stato ha incassato 223.617 milioni di lire ed ha sostenuto costi per 338.413 milioni di lire.

Il dr. Serpico è dell'opinione che il Comitato non deve ricercare la fonte degli approvvigionamenti ma attenersi ai criteri già definiti in più occasioni dal Comitato secondo i quali circa un anno fa fu dato l'assenso a liberare i decimi in questione a determinate condizioni sia perché la Bagnoli S.p.A.

aveva eseguito la pressoché totalità dei lavori previsti dal Piano CIPE, sia perchè il comma 3 bis dell'art. 1 della legge 582/96 è stato abrogato dalla legge 388/2000. Inoltre osserva che la legge n. 109/94 e successive modificazioni (da ultimo il collegato alla Finanziaria 2002 in materia di infrastrutture) prevede trattenute sui SAL operate a garanzia della corretta esecuzione dei lavori: in questo caso, invece, pur avendo la società già sottoscritto le richieste fideiussioni, si condizionerebbe il rilascio delle trattenute alla verifica dell'avvenuto concorso finanziario dell'IRI all'attività di bonifica in conformità a quanto sottoscritto dallo stesso Istituto nel Protocollo d'Intesa del 30 marzo 1996.

Su questa linea si pronuncia anche il **dr. De Gaetano** che aggiunge – oltre al richiamo alla coerenza sostanziale della decisione di allora – il fatto che il Comitato non deve essere utilizzato da terzi come un giuri dal quale ricavare pronunciamenti: il problema non è lo svincolo dei decimi, ma in quali termini va considerato oggi il profitto della gestione imprenditoriale della Società Bagnoli S.p.A., cosa che non appare questione di competenza del Comitato di coordinamento, bensì costituisce esclusiva problematica innescata dalla scrittura privata intercorsa tra il Comune di Napoli e la Bagnoli S.p.A., oggetto della trattazione testé fattane dal dr. Mossetti.

Altra cosa, è invece, chiedere ora (cosa che il Comitato ha già intrapresa a partire dal 30 aprile 2002) la dimostrazione dei finanziamenti effettivamente corrisposti dall'IRI su cui è pienamente d'accordo, in quanto solo dall'asseverato versamento possono desumersi le eventuali "economie" riferite al contributo statale, di cui il Comune presume che la Bagnoli S.p.A. può non aver utilizzato parte nell'ambito dei pagamenti già erogati dal Ministero del Tesoro a valere sullo stanziamento della legge n. 582/96.

Il Comitato più di un anno fa ritenne che, sulla base delle certificazioni asseverate e certificate si potesse emettere il parere liberatorio anche sullo svincolo dei decimi nella presunzione che non vi fossero tali economie sul contributo statale maturato ed erogato dal Ministero del Tesoro e nella constatazione che il comma 3 bis dell'art. 1 della legge 582/96 era stato abrogato dalla legge Finanziaria 2001. Ricorda ancora che in base a tale parere il Ministero del Tesoro, prima (a fine dicembre 2001) ed il Ministero delle Attività produttive poi (dal gennaio 2002 ad oggi), hanno dato corso alla acquisizione della fideiussione della Bagnoli S.p.A. da prestarsi a garanzia dello svincolo dei decimi.

Il dr. **Mossetti** conferma il parere che l'elemento di novità rispetto alla posizione a suo tempo assunta all'unanimità dal Comitato ed alle decisioni dei Ministeri, è dato proprio da come è strutturato l'articolato della scrittura privata che chiamerebbe la Bagnoli S.p.A. e l'IRI ad una diretta e comprovata dimostrazione dei conferimenti dell'IRI alla bonifica dei siti industriali oggetto della legge n. 582/96 condizionando a tale dimostrazione i susseguenti movimenti monetari richiamati dalla scrittura privata.

Il dr. **Mascazzini** ritiene che occorre dare puntuale riscontro alla richiesta del Ministero delle attività produttive nei termini semplici di una non soddisfacente ed esaustiva risposta della Bagnoli S.p.A. confermando quanto già contenuto nella citata nota del Comitato n. CB/50/02 del 19 luglio 2002.

A conclusione del dibattito, il **Comitato** all'unanimità esprime parere in tal senso, dando mandato al Presidente di comunicarlo al predetto Dicastero.



Si passa al punto 3. Dell'o.d.g.:

### 3. Varie ed eventuali.

Il dr. **Mascazzini** comunica che in data odierna ha acquisito dall'ing. Basile Giannini alcune anticipazioni sul parere tecnico-economico della Commissione agli esperti in ordine al progetto fatto pervenire su sua indicazione dalla Società Bagnoli Futura S.p.A., parere che verrà formalizzato il 30 ottobre p.v. in apposita riunione della Commissione stessa, alla quale il Presidente del Comitato aveva trasmesso detto progetto in data 27 settembre 2002 con prot. CB/61/02.

Invita il Comitato ad esprimere sollecitamente il proprio punto di vista non appena acquisito detto parere atteso che il recente decreto legge sul contenimento della spesa può incidere sul finanziamento del 150 miliardi previsti dalla legge Finanziaria 2001 per il completamento del risanamento dei siti industriali di Bagnoli.

Il Comitato prende atto.

Il **Presidente**, non essendovi altri argomenti tra le "varie ed eventuali" dichiara chiusa la riunione alle ore 13,15

Dr. Mario DE GAETANO

Dr. Gianfranco MASCAZZINI

Dr. Vincenzo MOSSETTI

Dr. Antonio SERPICO

Ing. Vincenzo STRINO

Per la Segreteria tecnica

*Mario De Gaetano*

*Gianfranco Mascazzini*

*Vincenzo Mossetti*

*Antonio Serpico*

*Vincenzo Strino*

*Per la Segreteria tecnica*

PAGINA BIANCA

**Allegato L**

**Relazione del Comitato per la 13<sup>a</sup> Commissione Senatoriale per l'ambiente**

CB: 92/99


Roma, 30 aprile 1999


Al Senatore Avv. Dr. Fausto GIOVANELLI  
Presidente della 13<sup>a</sup>  
Commissione permanente del  
Senato per il territorio, l'ambiente e  
i beni ambientali

**Illustre Presidente,**

con riferimento all'audizione svoltasi presso codesta Commissione il 21 aprile 1999, si trasmette in allegato la relazione predisposta dai sottoscritti in riscontro ai quesiti formulati dagli On.li Senatori partecipanti all'audizione stessa.

Si porgono, con l'occasione, i migliori saluti

Dr. Mario De Gaetano  


Dr. Gianfranco Mascizzini  


**RELAZIONE IN RISCONTRO AI QUESITI FORMULATI IN  
SEDE DI AUDIZIONE DEL 21 APRILE 1999 DELLA 13<sup>^</sup>  
COMMISSIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

**Roma 30 aprile 1999**

### 1. Il quadro di riferimento iniziale.

Le decisioni della Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio (CECA) (89/218 e 94/259) imposero la chiusura degli impianti siderurgici localizzati nell'area di Bagnoli, dove da circa un novantennio era insediata l'ILVA S.p.A. che, attraverso la Finsider S.p.A., fa parte dell'IRI.

Il Comitato di coordinamento delle iniziative per l'occupazione operante in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri fu attivato per superare la grave crisi economica dell'area di Napoli specificatamente per il riconoscimento di "area di crisi" ai fini dell'applicazione della legge n.236/93, recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione".

Per l'area di Bagnoli, il CIPE con la deliberazione n. 61 del 13.4.94 incaricava l'ILVA S.p.A. in liquidazione, di predisporre il "Piano di recupero ambientale - progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli"

Questo intervento si inserisce in un quadro di provvedimenti legislativi ed amministrativi tendenti a fronteggiare i fenomeni di grave crisi riscontrati nel territorio della Campania ed in particolare di Napoli e collegati a situazioni occupazionali ed ambientali.

Con successiva delibera del 20.12.94 il CIPE approvava il "Piano" predisposto dall'ILVA S.p.A. in liquidazione per una importo di lire 343.136 milioni..." concernente le operazioni di smantellamento degli impianti e di risanamento ambientale. Alla realizzazione delle operazioni di bonifica e di risanamento concorre un contributo pubblico dell'ammontare di lire 261.540 milioni..." Alla realizzazione del progetto doveva provvedere l'ILVA S.p.A. in liquidazione secondo le modalità e i termini stabiliti con l'accordo di programma, previsto dalla stessa deliberazioni del 20.12.94.

Il Piano ILVA evidenzia che "L'articolazione individuata nel presente documento rappresenta la necessaria fase di sviluppo per la definitiva messa a punto del progetto esecutivo di cantiere che dovrà pianificare il complesso delle attività individuate alla luce anche delle indicazioni che dovessero emergere nell'ambito degli indirizzi definiti in sede di formalizzazione dell'accordo di programma". (v. l'allegato n. 4 alla relazione al Parlamento, '97 del Comitato).

A seguito della più volte citata deliberazione del 20.12.94 le parti interessate avviarono procedure per giungere alla stipula dell'accordo di programma in esso prevista.

Con D.P.R. dell'8 giugno 1995 furono approvate le prescrizioni tecniche ambientali riguardanti il risanamento dei siti industriali di Bagnoli - "come parte compiuta a stralcio del complessivo piano di disinquinamento relativo all'intera area della Provincia di Napoli" - tenendo sempre a base di riferimento tecnico il progetto redatto dall'ILVA S.p.A. in liquidazione a suo tempo approvato dal CIPE e rinviando ad un decreto del Ministro dell'Ambiente l'approvazione del piano di bonifica e risanamento.

Nelle more della stipula dell'accordo di programma previsto dalla delibera CIPE interviene il D.L. 20 novembre 1995 n. 492 recante "disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli", che, constatata la grave crisi occupazionale dell'area industriale di Bagnoli stabilisce una serie di modalità applicative delle deliberazioni CIPE, che in parte innovano anche sostanzialmente la pregressa disciplina. La novità consiste innanzitutto nella mutazione delle condizioni di esecuzione degli interventi delineati da vari provvedimenti precedenti e soprattutto rispetto alle deliberazioni CIPE del 13.4.94 e 20.12.94 riguardo al ruolo dell'ILVA S.p.A. in liquidazione.

Nel decreto legge n. 492/95 l'ILVA non figura più né per semplice menzione dell'avvenuta redazione del Progetto Piano di risanamento né tantomeno come soggetto esecutore naturale degli interventi preventivati nel Piano della stessa ILVA. E' l'IRI il nuovo soggetto

responsabilizzato del risanamento ambientale dei sedimenti industriali interessati di società del gruppo, che deve operare sulla base di uno specifico piano di risanamento predisposto dal Ministero dell'Ambiente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge citato, secondo le prescrizioni tecniche approvate con D.P.R. dell'8.6.95.

L'ILVA è invece menzionata (al comma 2) per la utilizzazione prioritaria del suo personale in cassa integrazione e delle società collegate.

Non è più menzionato l'accordo di programma di cui ai paragrafi 5 e 6 della delibera CIPE 20.12.94, mentre è prevista una intesa di programma in ordine alle risorse finanziarie da destinare agli interventi e alle modalità di erogazione delle stesse.

Viene confermato che il conferimento dello Stato è a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attuazione del recupero ambientale programmato con il conferimento all'IRI per stati di avanzamento.

Il comma 5 dell'art. 1 del D.L. 20.11.95 N. 492 in questione prevede che "In caso di acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato e di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria è decurtato dell'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento effettuate".

In attuazione delle disposizioni del D.L. 20.11.95 n. 992 e sulla base delle prescrizioni tecniche contenute nel D.P.R., il Ministro dell'Ambiente con D.M. 21.12.95 approvava lo specifico piano di risanamento per l'area interessata dalle attività di bonifica, riguardante i siti industriali dell'area di Bagnoli e le aree demaniali prospicienti, compresa quella marina antistante.